

**ORDINE DEL GIORNO
N. 207**

**MANCATO RECEPIMENTO DELLA
LEGGE 134/2012,
SULL'ADEGUAMENTO DEI
REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI
RECANTE L'INSTALLAZIONE DI
INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER
LA RICARICA DEI VEICOLI.**


Presentato dai Consiglieri regionali:

*VALETTI FEDERICO (primo firmatario), ANDRISSI GIANPAOLO,
BERTOLA GIORGIO, BONO DAVIDE, FREDIANI FRANCESCA*

Protocollo CR n. 4237

Presentato in data 03/02/2015

X LEGISLATURA



Att. 15. di
AC

2.18.2/210/2015 X

16:04 03 FEB 2015 A01000 000231

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO 207

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

OGGETTO: Mancato recepimento della Legge 134/2012, sull'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali recante l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.

Premesso che:

- L'art. 17-quinquies "Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica" della Legge 7 agosto 2012, n. 134 *Titolo I - misure urgenti per le infrastrutture edilizia ed i trasporti*, modifica il comma 1 dell'art. 4 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- Il comma 1 dell'art. 4 (L) - *Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali*, come modificato dalla legge 134/2012, così recita:

1-ter. Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difforni da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39. (comma introdotto dall'art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012)

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

- Allo stesso modo l'art. 17 - quinquies indica nei commi 2 e 3:

2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1120 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio

sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

3. *Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalità ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.*

- Si precisa che l'articolo 39 "Annullamento del permesso di costruire da parte della regione" del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)", sui poteri sostitutivi della regione, specifica che:
 - Gli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, **possono essere annullati dalla regione;**
 - In pendenza delle procedure di annullamento **la regione può ordinare la sospensione dei lavori;**
 - Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, **deve essere ordinata la demolizione** delle opere eseguite in base al titolo annullato;
- Per la l.r. 56/1977 il Comune deve prevedere, con propri strumenti pianificatori, le opere e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. L'art. 51, così come modificato dall'art. 4 della l.r. 17/2013, individua tra le **opere di urbanizzazione primaria** "le infrastrutture destinate alla distribuzione di energia per il riscaldamento e il raffrescamento **e le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica**".

Considerato che:

- Ad ottobre 2014 Marco D'Egidio, ingegnere dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) dichiarava che "l'obbligo di adeguarsi c'era, ma pochissimi i Comuni l'hanno fatto". E si che in caso di mancato adeguamento e ricorso, il rischio che si corre – almeno in teoria – è serio: "La legge stabilisce che a quel punto possano intervenire le Regioni, anche annullando il progetto (di costruzione di un nuovo edificio, ndr) e ritirando i titoli abilitativi", dice D'Egidio, "bloccando di fatto la nuova costruzione";
- Lo Stato americano della California dall'autunno scorso sta lavorando ad un progetto che prevede l'obbligo per i costruttori a equipaggiare i box e gli spazi riservati al parcheggio di ogni nuova abitazione di punti di ricarica per le auto elettriche. Un provvedimento che, a fronte di un aumento di prezzo del box compreso tra i 50 e i 200 dollari, favorirebbe la diffusione delle vetture "green" con risultati positivi non soltanto dal punto di vista ecologico e ambientale, ma anche finanziario;
- Molti comuni non presentano ancora strumenti pianificatori adeguati alla l.r. 56/1977, così come modificata dalla l.r. 17/2013, e quindi non prevedono tra le opere e gli oneri di urbanizzazione primaria le infrastrutture destinate alla distribuzione di energia per il riscaldamento e il raffrescamento e le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Valutato che:

- La legge 134/2012 fissa una tempistica ben precisa entro cui tutti i Comuni dovevano adempiere alle prescrizioni di legge e prevedere nel Regolamento Edilizio Comunale l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, pena il potere sostitutivo da parte della Regione;
- Ad ora non siamo a conoscenza della situazione in Piemonte, di quanti comuni abbiano provveduto all'adeguamento previsto nell'obbligo di legge, ed di quante installazioni sono state effettivamente attuate nel residenziale e non.

Il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale,

A prendere in considerazione la possibilità di attuare il potere sostitutivo di cui dispone grazie alla legge 134/2012;

Ad effettuare un richiamo, definendo una data di scadenza, a tutti i Comuni che non abbiano recepito la normativa;

Istituire, se non già presente, un registro dei comuni regionali che hanno già attuato la normativa e rendicontare al Consiglio i comuni che hanno deliberato adeguato il Regolamento Edilizio;

Se non ancora programmato, ad attuare un monitoraggio regionale sui veicoli elettrici ed un censimento delle installazioni di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, nel caso già attuato rendicontare al Consiglio i dati.